



Al Ministro dell'Interno

- VISTA** la Legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica datato 22 marzo 2001, n. 208, concernente il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza adottato a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTO** il proprio Decreto dell'11 febbraio 1986, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi dei Reparti Mobili della Polizia di Stato;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 25 ottobre 2000, concernente il riordino degli Uffici di diretta collaborazione con il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e della Direzione Centrale per gli Affari Generali;
- VISTO** il proprio Decreto dell'11 settembre 2002, con il quale sono stati individuati i posti di funzione da riservare ai Dirigenti Superiori ed ai Primi Dirigenti della Polizia di Stato assegnati al Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed agli uffici periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 29 dicembre 2003, concernente l'organizzazione della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, la riorganizzazione della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, nonché modifiche organizzative degli Uffici di diretta collaborazione con il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
- CONSIDERATO** di dover adeguare la struttura organizzativa della Polizia di Stato alle mutate esigenze operative, nella prospettiva di un'ottimizzazione della distribuzione e dell'impiego delle risorse;
- RAVVISATA** la necessità di procedere ad una complessiva revisione delle dotazioni organiche dei Reparti Mobili secondo una classificazione che tenga conto della dislocazione geografica degli stessi, delle dinamiche

*Il Ministro dell'Interno*

- socio-economiche delle aree di riferimento, della capacità operativa in termini di servizi effettuati e mobilità sul territorio;
- RITENUTO** di definire il livello di preposizione dei Reparti Mobili in funzione del numero delle unità operative, declassando a livello direttivo il Reparto Mobile di Cagliari;
- VISTI** i pareri dei competenti uffici dipartimentali;
- ACQUISITO** il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione Civile dell'Interno;

DECRETA**Articolo 1**

Il decreto ministeriale 11 febbraio 1986, citato in premessa, è abrogato.

Articolo 2

L'organizzazione e le dotazioni di personale dei Reparti Mobili della Polizia di Stato sono stabilite nelle norme contenute nell'unito Regolamento, che è parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

Per effetto di quanto disposto dal presente decreto:

1. La tabella "C" del decreto ministeriale 11 settembre 2002, citato in premessa, è modificata, nella parte relativa all'individuazione dei Reparti Mobili e Reparti Volo ai quali è preposto un Primo Dirigente della Polizia di Stato, con l'eliminazione della voce "Cagliari" tra i posti da Dirigente di Reparto Mobile.
2. Di conseguenza, è aumentato di una unità il numero dei posti di funzione riservati ai Primi Dirigenti che espletano funzioni di polizia, previsto nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza dalla tabella "2" del medesimo decreto.

Articolo 4

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma,

IL MINISTRO

BOZZA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

"REGOLAMENTO DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO"

Art. 1

(Finalità)

I Reparti Mobili sono Uffici con funzioni finali destinati all'impiego su tutto il territorio nazionale ai fini della tutela dell'ordine pubblico e per le esigenze di pubblico soccorso.

I predetti reparti o unità organiche degli stessi possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e agli altri servizi d'istituto svolti dagli organi territoriali di polizia, nonché a missioni internazionali.

Art. 2

(Dipendenza)

I Reparti Mobili dipendono dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato per quanto previsto dall'art. 10 del D.I. 29 dicembre 2003, citato in premessa.

Art. 3

(Caratteristiche)

I Reparti Mobili sono caratterizzati da:

- essenziale struttura organizzativa
- peculiarità operativa
- formazione specifica
- dotazione di mezzi e materiali rapportata alle varie esigenze operative.

Art. 4

(Ordinamento)

I Reparti Mobili sono così ordinati:

- Direzione
- Ufficio di Amministrazione
- Unità operative, organizzate in nuclei e squadre.

BOZZA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

“REGOLAMENTO DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO”

Art. 5

(Direzione)

Ai Reparti Mobili sono preposti Primi Dirigenti della Polizia di Stato del ruolo che espleta funzioni di polizia, ad eccezione di quelli articolati in due nuclei, ai quali sono preposti funzionari del ruolo dei Commissari con qualifica di Vice Questore Aggiunto.

Il Dirigente per l'espletamento delle funzioni si avvale di un Vice Dirigente, il quale sovrintende ai settori tecnico-logistici e amministrativi.

Il Vice Dirigente espleta, altresì, le funzioni vicarie.

Art. 6

(Ufficio di Amministrazione)

L'Ufficio di Amministrazione è articolato in:

- a) “Sezione direzione” per il coordinamento delle attività interne e per la trattazione dei servizi e degli affari generali, del personale – comprese le unità specialistiche di altri settori di impiego – dell'addestramento, del magazzino e dell'armeria e delle attribuzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) “Sezione motorizzazione” per la gestione e la manutenzione del parco veicolare;
- c) “Sezione telecomunicazione” per la gestione e la manutenzione degli apparati e degli impianti tecnici;
- d) “Sezione amministrativa” per la gestione patrimoniale e contabile;
- e) “Sezione logistica” per le esigenze del vettovagliamento, delle attività sociali e ricreative, nonché della manutenzione e dei lavori;
- f) “Ufficio Sanitario”.

Le strutture di cui al comma precedente provvedono, in conformità alle specifiche disposizioni ministeriali, al supporto delle unità operative anche fuori sede.

All'Ufficio di Amministrazione è preposto un funzionario di Polizia del ruolo dei Commissari.

Art. 7

(Unità operative)

L'unità operativa di base è la squadra composta da dieci elementi, di cui almeno uno appartenente al ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti con compiti di capo squadra o, in mancanza, da un dipendente con qualifica non inferiore ad Assistente Capo in possesso di adeguata esperienza e comprovata professionalità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

"REGOLAMENTO DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO"

Il nucleo è costituito da dieci squadre a cui è preposto un funzionario di Polizia del ruolo dei Commissari.

Il contingente operativo può essere composto da più squadre e diretto, in relazione alla sua consistenza, da un appartenente al ruolo dei Commissari o degli Ispettori.

Art. 8

(Dislocazione ed articolazione dei Reparti)

I Reparti Mobili della Polizia di Stato sono dislocati nelle seguenti sedi ed articolati su un numero di nuclei a fianco di ciascuno indicato:

I	Reparto Mobile di Roma:	6 nuclei
II	Reparto Mobile di Padova:	4 nuclei
III	Reparto Mobile di Milano:	5 nuclei
IV	Reparto Mobile di Napoli:	5 nuclei
V	Reparto Mobile di Torino:	3 nuclei
VI	Reparto Mobile di Genova:	3 nuclei
VII	Reparto Mobile di Bologna:	3 nuclei
VIII	Reparto Mobile di Firenze:	3 nuclei
IX	Reparto Mobile di Bari:	3 nuclei
X	Reparto Mobile di Catania:	3 nuclei
XI	Reparto Mobile di Palermo:	3 nuclei
XII	Reparto Mobile di Reggio Calabria:	3 nuclei
XIII	Reparto Mobile di Cagliari:	2 nuclei
XIV	Reparto Mobile di Senigallia (AN):	2 nuclei
XV	Reparto Mobile di Taranto:	2 nuclei

Art. 9

(Impiego)

Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza dispone l'impiego dei Reparti Mobili o di unità organiche degli stessi nei servizi di ordine e sicurezza pubblica e negli interventi di soccorso in caso di pubbliche calamità.

Le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza richiedono l'impiego, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, alla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio Ordine Pubblico.

BOZZA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

"REGOLAMENTO DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO"

Il concorso dei Reparti o di unità organiche degli stessi ad altre operazioni di Pubblica Sicurezza, o altri servizi di Istituto, svolti da organi territoriali, deve essere preventivamente autorizzato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Art. 10

(Trasferimento dei Reparti)

Con apposita pianificazione debbono essere previste le modalità per il trasferimento dalle sedi dei Reparti alle località di impiego degli stessi o di loro unità organiche.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza autorizza l'impiego di veicoli con funzioni speciali da ordine pubblico.

Nei servizi fuori sede il Questore, di concerto con il Dirigente del Reparto Mobile, provvede alla sistemazione logistica del personale assegnato di rinforzo. Il personale ha l'obbligo, in tali circostanze, di alloggiare e, ove possibile, di consumare il vitto in comune.

Art. 11

(Modalità d'impiego)

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza determina le tecniche e i protocolli operativi delle unità operative dei Reparti Mobili e dei mezzi speciali, in funzione anche della tutela del personale impiegato, adeguandoli alle mutevoli situazioni.

Il livello minimo di impiego dei Reparti Mobili è la squadra.

In casi eccezionali, il Dirigente del servizio può disporre il frazionamento della forza a livello di unità operativa minore, con possibilità di rapida ricostituzione della squadra.

In occasione di eventi rilevanti, il Dirigente del Reparto Mobile o il responsabile del contingente partecipa al Tavolo Tecnico, preliminarmente costituito dall'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, per la condivisione delle conoscenze, l'analisi delle criticità e per tracciare le linee strategiche che dovranno confluire nell'ordinanza del Questore.

Art. 12

(Addestramento, aggiornamento e specializzazione)

La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, d'intesa con la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, elabora programmi di aggiornamento ed addestramento del personale dei Reparti Mobili.

L'attività di formazione nella specifica materia viene assicurata dal Centro di Formazione per la Tutela dell'Ordine Pubblico con sede in Nettuno (RM).

Presso ogni Reparto Mobile un'aliquota di personale deve essere costituita da specialisti di difesa N.B.C.R.

BOZZA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

"REGOLAMENTO DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO"

Art. 13

(Organico)

L'organico di ciascun Reparto Mobile, limitatamente ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, è indicato nelle allegate tabelle.

Esse tengono conto delle esigenze operative, di amministrazione e di vigilanza di ciascun Reparto, in rapporto alla situazione logistica ed al numero dei nuclei operativi.

In tale organico non sono comprese le unità specialistiche di altri settori della Polizia di Stato assegnate ai Reparti Mobili.

Le dotazioni organiche di personale dei ruoli che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica, nonché del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, saranno stabilite con successivi provvedimenti.

Art. 14

(Dotazione)

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto e comunque all'inizio di ogni triennio ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità, il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza nomina una Commissione Ministeriale per esaminare la rispondenza stanziata, organica, di dotazione di mezzi e materiali dei Reparti Mobili in rapporto alle esigenze operative ed avanzare le eventuali proposte di variazione.

La Commissione di cui al precedente comma è presieduta dal Vice Capo della Polizia che espleta funzioni vicarie, da almeno tre Dirigenti di Reparti Mobili, nonché da rappresentanti delle Direzioni Centrali del Dipartimento competenti per materia.

Art. 15

(Norme transitorie)

Le dotazioni di personale, strumentali e logistiche attualmente in uso presso i Reparti Mobili costituiscono dotazione degli stessi.

Il personale eventualmente in esubero rispetto alle previsioni organiche indicate nelle tabelle allegate continuerà ad operare presso i Reparti di appartenenza, fino ad assorbimento organico.